



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO  
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE PATRIMONIO COMUNALE – DEMANIO

Via Alfani cap. 84098 Pontecagnano Faiano (SA) tel. 089 386 311 fax 089 849 935 e-mail: [servizitecnologici@comune.pontecagnanofaiano.sa.it](mailto:servizitecnologici@comune.pontecagnanofaiano.sa.it)



VARIANTE ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

N° 4... Registro concessioni

Prot. n. 16197 del 1 9 MAG. 2018

Foglio n. 14 Anno 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'istanza prot. n° 21453 del 02/07/2015, con la quale il sig. NAPOLITANO Domenico nato a Nocera Inferiore il 04/05/1967 e residente in Giffoni Sei Casali alla Via San Pietro n. 29 - C.F./P.I. NPL DNC 67E04 F912G - 02649360654 in qualità di titolare dell'impresa denominata Mini Area di Sosta "CALIFORNIA" con sede in Pontecagnano Faiano in via Mar Ionio snc, ha chiesto il rilascio della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. per la realizzazione di manufatti in legno consistenti in una pedana a quota stradale, due pedane a quota spiaggia, una rampa per disabili ed una scala, il tutto sviluppati una superficie in pianta di mq 23,00, da installare all'interno dell'area demaniale tenuta in concessione, giusto provvedimento di concessione n. 10 del 25/07/2013 e proroga prot. n. 20944 del 09/07/2014. L'area demaniale in concessione di mq 538,50 sito nel Comune di Pontecagnano Faiano, in via Mar Ionio antistante la succitata attività "California", è identificata in catasto al fg. 9 p.la n. 2145;

VISTO l'art. 36 Codice della Navigazione e art. 24 del suo Regolamento di esecuzione;

VISTO l'art. 59 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, con il quale venivano delegate alle regioni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, con il quale vennero identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni;

VISTA la legge n. 59/97 relativa alle competenze sul demanio marittimo;

VISTO il D. Leg.vo n. 112 del 31/3/1998 art. 3, 7° comma ed art. 105, comma II, lett. L);

VISTO il D. Leg.vo n. 96 del 30/03/1999 artt. 40, 41 e 42;

VISTA la delibera di G.R.C. n. 1392 del 30 marzo 1999 riguardante la classificazione delle aree demaniali marittime;

VISTA la delibera di G.R.C. n. 3744 del 14 luglio 2000 di delega delle funzioni in materia di demanio marittimo;

VISTO il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con legge di conversione n. 494 del 4 dicembre 1993;

VISTO il D.M. n. 342 del 5 agosto 1998;

VISTO l'art. 8 della L.R. n. 1/72;

VISTO l'art. 10 della L. n. 88 del 16/03/2001;

VISTA la Legge quadro del 05/02/1992 n. 104;

VISTA la concessione demaniale marittima n. 10/2013 del 25/07/2013 con validità al 25/09/2013;

VISTO l'art. 19 del Decreto Legislativo n. 374/90 relativo agli aspetti doganali;



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO  
PROVINCIA DI SALERNO

VISTA la Circolare n. 120 del 24 Maggio 2001 recante le linee guida per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo;

VISTA la delibera di C.C. n. 38 del 20/10/2000 di recepimento della delega Regionale delle aree Demaniali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 395 del 28/03/2006 recante "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo";

VISTO il Decreto Legislativo n. 85 del 28 Maggio 2010 di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della Legge 5 Maggio 2009, n. 4 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 11 Giugno 2010 al n. 134;

VISTO l'art. 34 comma duodecies dell'allegato alla Legge n. 221 del 17/12/2012 di proroga delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2020;

VISTA Legge n. 194/2009 art. 1 – comma 18 così come modificato dall'art. 1 – comma 291 della Legge n. 147/2013, che fissa il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto in scadenza entro il 31/12/2015 prorogandolo al 31/12/2020 ( cfr art. 10 Legge 88/2001).

VISTE le note dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2009/8113/FCAM e n. 2009/8114/FCAM del 17/04/2009, nelle quali si chiarisce che le opere ritenute di difficile rimozione o inamovibili, sono soggette ad approvazione obbligatoria del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché dall'Agenzia stessa, mentre le concessioni riguardanti aree scoperte, aree occupate con impianti di facile rimozione, non incidendo stabilmente sugli aspetti proprietari, non necessitano obbligatoriamente del preventivo parere dell'Agenzia del Demanio, ma rientrano nelle competenze di gestione ordinaria degli Enti delegati;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 18/07/2013 di recepimento di dette linee operative;

VISTA la Proroga prot. n. 20944 del 09/07/2014 della concessione demaniale n. 10 del 25/07/2013 con decorrenza 01/06/2014 al 30/09/2019;

**CONSIDERATO:**

- Che per la ditta "Mini Area di Sosta CALIFORNIA" si è proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Dec. Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, nonché si è proceduto in capo alla stessa ditta alla verifica dell'inesistenza di cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;

- Che si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso relativo alla richiesta di concessione prot. n. 21453 del 02.07.2015, sia all'Albo Pretorio dell'Ente in formato elettronico sul sito internet del Comune in data 15/07/2015 al n. 1566, sia presso la competente Autorità Marittima Capitaneria di Porto di Salerno, la cui ricevuta di avvenuta affissione è stata assunta al Protocollo del Comune in data 10.08.2015 al n. 25722;

**C O N C E D E**

Al sig. NAPOLITANO Domenico nato a Nocera Inferiore il 04/05/1967 e residente in Giffoni Sei Casali alla Via San Pietro n. 29, C.F./P.I. NPL DNC 67E04 F912G in qualità di titolare dell'impresa denominata Mini Area di Sosta "CALIFORNIA" con sede in Pontecagnano Faiano in via Mar Ionio, P.I. 02649360654, Concessione demaniale per la realizzazione di manufatti in legno consistenti in una pedana a quota stradale, due pedane a quota spiaggia, una rampa per disabili ed una scala, il tutto sviluppanti una superficie in pianta di mq 23,00, da installare all'interno dell'area demaniale tenuta in concessione, giusto provvedimento di concessione n. 10 del 25/07/2013 e proroga prot. n. 20944 del 09/07/2014, identificata in catasto al foglio di mappa n. 9 part.IIIa n. 2145 di mq. 538,50 e fronte mare di ml 25,69 del Comune di Pontecagnano Faiano in via Mar Ionio, antistante la succitata attività di mini area di sosta "California";





## COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo ad uso turistico e ricreativo, avrà la durata della proroga prot. n. 20944 del 09/07/2014 e quindi viene a scadere il 30/09/2019;

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso, il canone annuo pari ad € 703,29 (settecentotré/29) provvisorio e salvo conguaglio, nonché addizionale regionale del 25% in ragione annua, ai sensi della L.R. n. 1/72 art. 8 pari a € 175,82 (Centosettantacinque/82);

Il Concessionario ha trasmesso ricevuta di avvenuto pagamento del canone suddetto, datata 09.05.2016 di Poste Italiane S.p.A..

Come previsto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la Circolare n. 120 del 24.05.2001, la prima rata del canone, da versare prima della consegna della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

I canoni sono maggiorati annualmente dall'Indice Istat per gli anni successivi al primo.

La presente concessione si rilascia alle condizioni che seguono:

- Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi consegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che intenda rinnovare la presente concessione.

- Il Comune avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dall' art. 42 del Codice della Navigazione e comunque con le modalità previste dalla Legge.

- Il Comune avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47-e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

- Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato su intimazione scritta dal Comune, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.

- In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni 10 (dieci) nell'albo Pretorio del Comune.

- Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione in caso di mancato rinnovo che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il Comune avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Comunale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

- Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento degli oneri e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

- Il concessionario non potrà eccedere i limiti di area assegnata, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa e/o nei beni pertinenziali concessi al personale della Giunta Regionale - Settore Demanio Marittimo OO.MM. e Porti, dell'Amministrazione Comunale - Ufficio Demanio Marittimo, dell'Amministrazione Finanziaria, della Capitaneria di Porto e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.



## COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

La presente concessione è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti ulteriori condizioni speciali:

1 - Ai fini di quanto indicato al primo comma delle condizioni generali sopra riportate, il concessionario, qualora intenda rinnovare la presente licenza di concessione, è invitato a far pervenire la relativa istanza prima della sua scadenza allo scopo di consentire all'Amministrazione concedente di procedere in tempo utile al rilascio della nuova concessione.

2 - La presente concessione è rilasciata ai soli fini della occupazione di suolo demaniale marittimo per l'uso sopra riportato, pertanto, non esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione o concessione prescritta dalle norme in vigore.

L'esecuzione delle opere progettate è condizionata al rilascio di Permesso a costruire o autorizzazione edilizia o altro titolo abilitativo, rilasciato dal Comune ed all'acquisizione di ogni altro nulla-osta prescritto in base alla legislazione vincolistica cui dovesse essere assoggettata l'area in oggetto, nonché alla osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e conseguenziale (pagamento dei vari contributi, conformità delle opere al progetto approvato, ecc.), ai sensi delle vigenti normative.

3 - Il Concessionario, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente concessione nonché per la copertura delle spese per lo sgombero dell'area alla scadenza e/o alla revoca della concessione, ha provveduto a prestare la cauzione di € 1.758,22 pari al doppio del canone per mezzo di polizza fidejussoria rilasciata dal SIB Serie BB n. 05185 che gli sarà restituita svincolata al termine della concessione sempre che egli abbia adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse, per qualsiasi motivo, prelevare somme da detta cauzione, il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte della Autorità Giudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno ad integrare la cauzione nell'originario importo, entro quindici giorni dalla notifica della relativa ingiunzione. Il Concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio della presente, a provvedere in caso di revoca della fideiussione (ovvero della polizza assicurativa) o qualora essa non sia rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolata fino al termine della concessione.

4 - Il concessionario dichiara di essere edotto di tutte le disposizioni emanate dai competenti Uffici relativamente ai servizi militari, doganali, sanitari ed ogni altro servizio di interesse pubblico.

5 - Il concessionario si impegna a pagare le rimanenti rate annuali del canone entro il **15 settembre** di ciascun anno, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera B), del D.L. 5.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.12.1993, n. 49 e s.m.i.; nonché ogni conguaglio anche se la licenza è scaduta e non più rinnovata.

6 - Il concessionario si obbliga ad assicurare le strutture di pertinenza alla concessione con polizza a favore dell'Amministrazione Comunale contro i danni da fulmini e da incendi, salva la facoltà da parte sua e dell'Amministrazione estenderla a danni di altra natura, nonché contro la responsabilità civile (art. 23 Reg. C.N.). L'ammontare dell'assicurazione fissata in relazione al valore dei manufatti che verrà indicato dall'Amministrazione Comunale.

7 - Il Concessionario, almeno una volta l'anno e comunque prima dell'esercizio dell'attività, deve effettuare la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio, per accertarne la funzionalità statica, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Resta a carico del concessionario medesimo ogni responsabilità civile e penale connessa all'esercizio dell'impianto.

8 - Il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, sino allo scadere della concessione e nelle more dell'eventuale rinnovo della stessa, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio delle stesse. Qualora si rendessero necessari lavori di manutenzione straordinaria questi ultimi potranno essere eseguiti dopo la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

9 - Il concessionario deve gestire direttamente la concessione e non può farsi sostituire da altri.

10 - Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente concessione le opere abusive di difficile rimozione restanti acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

11 - La decorrenza della presente concessione non produce effetti riguardo ai fatti verificatisi in epoca anteriore al suo rilascio e non pregiudica, in ogni caso le posizioni giuridiche soggettive dei terzi.





## COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

- 12 - Il concessionario è tenuto a curare permanentemente la sorveglianza ed il mantenimento del buon regime della zona demaniale concessa ivi compreso la pulizia e la cura delle aree limitrofe.
- 13 - Il concessionario è tenuto a curare ed osservare tutte le disposizioni dei competenti uffici relativi ai servizi sanitari, militari e/o altro servizio di pubblico interesse.
- 14 - Fermo restando il disposto dell'art.49 C.N. e dell'art. 31 del relativo Reg. di Esec., tutte le opere costruite dal concessionario e tutte le opere di non facile rimozione, restano acquisite allo Stato, nei casi di revoca, scadenza o decadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso salvo la facoltà dell'Autorità concedente di ordinare la demolizione dello stesso con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. Il concessionario è tenuto ad effettuare, inoltre, la manutenzione delle opere demaniali, la sostituzione delle stesse per danni subiti per effetti di erosione o per qualsiasi altra causa di natura accidentale, fermo restando che il concessionario è comunque tenuto a prendere le misure atte ad assicurare la pubblica incolumità subito dopo i danni ed a ripristinare le opere dopo l'accertamento di detti danni.
- 15 - Il concessionario assume in particolare l'obbligo:
- Di curare all'inizio della stagione balneare la revisione e la manutenzione degli impianti stessi che debbono essere oltre che igienici e decorosi anche di ragionevole dimensione, lasciando al massimo libera la vista al mare (rimuovere tutte le opere mobili dello stabilimento, palafitte comprese, al termine della stagione balneare. Installare tutto il complesso balneare con strutture interamente smontabili, in assoluta conformità nelle dimensioni e nella forma rappresentata dai grafici e con materiali di cui alla relazione tecnica);
  - Dotare l'attività di almeno n. 1 bagnino, che dovrà sovrintendere all'area in concessione, nonché delle attrezzature per il salvataggio dei bagnanti previste dalle apposite Ordinanze di balneazione, emesse dalla Capitaneria di Porto;
  - La presente concessione prescinde dalla possibilità di utilizzazione conseguenti agli accertamenti di eventuali inquinamenti.
- Pertanto, qualora la zona di mare antistante l'area demaniale marittima in concessione, non fosse autorizzata alla balneazione, l'area stessa dovrà essere adibita esclusivamente a SOLARIUM e/o a fini elioterapici nonché per l'eventuale offerta dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande per il tempo libero all'area aperta, se ciò non è vietato dalle competenti autorità sanitarie;
- Nella zona di mare prospiciente l'arenile in concessione deve essere realizzato un corridoio ad uso pubblico per consentire l'arrivo e la partenza delle unità da diporto. Detto corridoio deve avere le seguenti caratteristiche: lunghezza mt. 50,00, larghezza mt. 20,00, delimitazione mediante gavitelli bianchi collegati tra loro con sagoma tarozzata, individuazione dell'imboccatura del corridoio mediante gavitelli muniti di bandiera bianca;
- A cura del personale addetto al salvataggio nella suddetta zona di mare deve essere vietata la balneazione, la sosta e l'ormeggio a qualsiasi natante. Inoltre la zona di mare profonda Mt. 100 dalla battigia, all'interno della quale non è consentita alcuna forma di navigazione se non quella per imboccare il corridoio di atterraggio o di uscita dello stesso, deve essere delimitata con gavitelli di colore rosso sormontati da bandierine dello stesso colore per tutta la lunghezza del fronte mare prospiciente l'area in concessione, con esclusione del fronte mare impegnato dal corridoio di atterraggio e di uscita.
- 16 - Il concessionario è tenuto a lasciare sempre libera la fascia di spiaggia adiacente la battigia, di ampiezza non inferiore a mt.5,00, misurata con riferimento al medio marino estivo, destinato al pubblico transito. La predetta zona non può essere in alcun modo occupata con opere, anche se mobili, con sedie ombrelloni e barche ad eccezione di quelle destinate al salvataggio.
- 17 - Il concessionario si obbliga a consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.
- 18 - Il concessionario si obbliga a compilare il modello D1 ( se mai compilato ) e D2 con i relativi allegati concernenti le istanze per il rilascio e rinnovo delle concessioni Demaniali Marittime nelle forme previste dal Decreto n. 260/D2 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 Maggio 2002.
- 19 - La presente concessione viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e deve intendersi, comunque, a titolo provvisorio e si intenderà decaduta, in toto e/o in parte a seguito dell'approvazione del piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (PUAD) di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche in Legge 4 dicembre 1993, n.494, laddove l'area demaniale data in concessione dovesse trovare diversa disciplina nei detti redigendi Piani. La



**COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

decadenza della Concessione si verificherà ipso iure a causa della riscontrata incompatibilità con le previsioni del PUAD, senza che il concessionario potrà accampare diritti indennitari e/o risarcitori di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per l'annualità in corso e la restituzione della cauzione, verificandone la possibilità di svincolo. Tali previsioni vigono anche in caso di Ordinanze Sindacali in ordine agli aspetti turistico - ricreativo dell'area demaniale.

Fa parte integrante della presente concessione demaniale il modello D1 e gli elaborati tecnici (Relazione Tecnica, Aerofotogrammetria, Stralcio Aerofotogrammetrico, Stralcio Catastale, Sovrapposizione, Catastale - P.R.G., Planimetria generale, Pianta, Sezione, Prospetti) ad esso allegati, a firma del geom. Lorella Sabbatino, iscritta al Collegio dei geometri della Provincia di Salerno al n. 3566, trasmesso con nota prot. n° 21453 del 02/07/2015.

Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si fa riferimento agli obblighi ed alle prescrizioni di cui alla concessione demaniale n. 10 del 25/07/2013 e successiva Proroga prot. n. 20944 del 09/07/2014 con decorrenza dal 01/06/2014 al 30/09/2019;

La presente concessione è subordinata inoltre, alle successive determinazioni e/o Decreti del Superiore Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché dell'Agenzia del Demanio ed è subordinata alla Delibera di Giunta Regionale n. 395 del 28/03/2006 recante "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo".

Il concessionario si obbliga inoltre a provvedere alla pulizia della propria spiaggia o area demaniale marittima e di specchio acqueo occupata e di quella limitrofa per 20 mt. lineari a destra e sinistra e per la sua profondità fino alla battigia.

La presente concessione viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e per il periodo innanzi indicato ovvero entro il 30/09/2019 ed è vigente nelle more di approvazione del Regolamento comunale.

PER QUANTO ALTRO NON PREVISTO NELLE SUDETTE CLAUSOLE, SI DEMANDA ALLA LETTURA DELL'ORDINANZA DI BALNEAZIONE IN CORSO DI VALIDITA'.

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente la premessa, le condizioni particolari da 1 a 19, nonché ogni altra condizione imposta con la presente concessione e segnatamente quelle inerenti la revoca e/o la decadenza di diritto della concessione, clausole tutte che ha integralmente letto ed accettato. Il Concessionario rimane comunque obbligato e si impegna a corrispondere, per il titolo concessorio, le differenze di canoni dovuti, determinati o determinabili ai sensi della normativa vigente e futura, ciò anche in caso di cessazione del rapporto di cui alla presente concessione, a semplice richiesta della Amministrazione e con gli interessi legali dalla data del presente atto. Viene, altresì, precisato che il canone imposto è a titolo provvisorio e potrà subire variazioni ad opera delle Amministrazioni Finanziarie dello Stato competenti, cui il presente atto viene rimesso a tale specifico scopo. In ogni caso il canone definitivo non può superare di 100 (cento) volte quello corrisposto in via provvisorio. La presente concessione viene firmata, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni anzidette, dal Concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pontecagnano Faiano alla via Mar Ionio snc C.A.P. 84098 Tel. 347 9133447.

Dalla Casa Comunale, li... **1.9. MAG. 2016**

**IL CONCESSIONARIO**  
 Sig. Domenico NAPOLITANO



**RESPONSABILE DEL SETTORE**  
 Geom. Antonio VERNIERI

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
 D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie III  
 Al n. 1872 del **23 MAG. 2016**  
 per l'importo di € 100,00

**23 MAG. 2016**

*Anna Tragliano*